

**Scheda 3 - Tutela dei Consumatori**

**Procedura di infrazione n. 2009/2145** - ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione eccepisce che il Decreto Legislativo 2005/190, che recepisce la Direttiva. 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, abbia introdotto delle indebite modifiche ad alcune norme contenute nella direttiva stessa. In primo luogo, si rileva che l'art. 3, par. 1 della direttiva – descrivendo il tipo di informazioni che, prima della stipula del contratto, debbono essere fornite dal fornitore al consumatore - stabilisce che il primo deve sempre rendere edotta la controparte, fra l'altro, dell'identità del rappresentante del fornitore stesso, quando esso rappresentante risieda nello stesso Stato membro in cui risiede il consumatore. Per contro, l'art. 4 del decreto stabilisce che il consumatore debba essere informato dell'identità del rappresentante solo se quest'ultimo è stabilito in Italia, e non anche in tutti gli altri casi in cui risieda in altro Paese membro, pur nell'ipotesi in cui il consumatore risieda anch'egli in tale Paese. Sul punto, la Commissione rileva che le autorità italiane, pur manifestando l'intenzione di modificare la normativa contestata, non si sono ancora attivate. In secondo luogo, la direttiva esclude il diritto di recesso (ammesso in via generale entro il termine di 15 gg. dalla stipula del contratto), nel caso in cui il contratto finanziario abbia avuto esecuzione da ambo le parti. Al riguardo il Decreto, con riferimento al contratto finanziario di assicurazione per danni da autoveicoli e natanti, avrebbe previsto un'esclusione del diritto di recesso nel caso in cui, anche se non fossero ancora decorsi i quindici giorni, si fosse già verificato l'evento dannoso. In merito la Commissione precisa che la circostanza, per cui l'evento assicurato si sia verificato una volta sola, non sarebbe sufficiente ad integrare una piena esecuzione del contratto (a tal uopo si richiederebbero più eventi dannosi), per cui la norma italiana dilaterrebbe, rispetto alla direttiva, l'ambito di esclusione del diritto di recesso. Le autorità italiane hanno replicato che, ove si ammettesse l'assicurato ad esercitare il recesso dopo la verifica del sinistro, questi potrebbe ottenere, per legge, la liquidazione “in toto” dell'indennizzo, pur avendo pagato, in ragione della breve durata del rapporto, una frazione di premio assai modesta. In risposta, la Commissione precisa che, per la direttiva, il recesso ha effetto retroattivo, per cui ciascuna parte deve rimborsare, all'altra, tutto quanto ottenuto da quest'ultima in base all'esecuzione del contratto. Ne deriva che l'impresa rimborserà al consumatore la piccola frazione di premio ricevuta, mentre il consumatore non potrà pretendere, né trattenere se lo ha già ricevuto, l'indennizzo per l'evento dannoso. L'ultima censura della Commissione verte sul fatto per cui, ove l'art. 7 della direttiva fissa in 30 giorni il termine concesso ad entrambe le parti, dopo il recesso, per restituire all'altra tutto quanto ricevuto in base al contratto, la norma italiana decurta tale termine a gg 15

**Stato della Procedura**

Il 3/6/2010 è stato inviato un Parere Motivato ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## **PARTE III**

### **SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII**

### **PREGIUDIZIALI**

### **PER SETTORE**

## Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-375/08	Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Carni bovine – Regolamento (CE) n. 1254/1999 – Contributi finanziari comunitari relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l'estensivizzazione – Presupposti per la concessione – Calcolo del coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda – Nozione di 'superficie foraggiera disponibile' – Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 – Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari –	Sentenza	NO

**Scheda 1 - Agricoltura****Rinvio pregiudiziale n. C-375/08 - ex art. 267 del TFUE****“Agricoltura–Organizzazione comune dei mercati–Carni bovine–Regolamento n. 1254/1999”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Politiche Agricole e Forestali.**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale di Treviso, di interpretare la normativa comunitaria sull'organizzazione di un mercato comune delle carni bovine e, segnatamente, il Reg. n. 1254/1999, che prevede un sistema di erogazione, in favore delle imprese agricole, di premi “speciali” per i bovini maschi, nonché di ulteriori emolumenti per l’“estensivizzazione” (parametro, quest’ultimo, rapportato ad una combinazione di elementi fra cui il numero degli stessi premi speciali percepiti). In particolare, l’assegnazione sia dei premi speciali, sia dei premi di estensivizzazione tiene conto, fra l’altro, secondo specifici meccanismi di calcolo, dell’estensione della superficie foraggiera utilizzata dall’agricoltore per l’allevamento del bestiame, nel senso che le erogazioni in questione aumentano in base all’aumento di detta superficie. Pertanto, per percepire i contributi di cui sopra, l’agricoltore deve indicare, nell’apposita domanda alle competenti autorità, la misura della superficie in oggetto. Al riguardo, è sorta questione se, a corredo di tale domanda, per dimostrare la veridicità dei dati in essa inseriti, deve necessariamente inserirsi un documento che attesti come l’utilizzazione della superficie foraggiera non avvenga in via di mero fatto, ma risulti sostenuta da un preciso “titolo giuridico” (proprietà o altri diritti reali o personali). Ulteriore questione è quella se - una volta che la Corte si sia eventualmente pronunciata nel senso dell’inesistenza, nel diritto comunitario, di una prescrizione che obblighi all’allegazione di un titolo giuridico – tale conclusione faccia ostacolo, o meno, ad una normativa interna ad uno Stato membro che, a prova dell’attendibilità dei dati sull’estensione della superficie foraggiera, come indicati nella domanda di cui sopra, pretenda necessariamente l’allegazione di detto “titolo”. In risposta, la Corte ha chiarito che il Regolamento sopra menzionato non richiede, circa l’identificazione delle aree foraggere utilizzate, la produzione di un particolare “titolo giuridico”. Tuttavia lo stesso regolamento si astiene dal definire, esso stesso, gli istituti di gestione e controllo atti a prevenire frodi e irregolarità nell’erogazione degli aiuti all’agricoltura, demandandone il compito agli Stati membri, sempre che gli strumenti predisposti da questi ultimi siano compatibili con le norme europee e, in particolare, con il principio di proporzionalità. Pertanto, la Corte ha precisato che risulterebbe comunque compatibile, con il reg.1254/1999, che una norma nazionale, per evitare che l’impresa simuli la disponibilità di superfici foraggere onde lucrare aiuti indebiti, pretenda l’esibizione di un “titolo giuridico” a prova di tale disponibilità.

**Stato della Procedura**

Il 24/6/2010 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-375/08 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

# Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C- 172/08	Ambiente - Direttiva 1999/31/CE - Art. 10 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta - Costi di gestione di una discarica -Direttiva 2000/35/CE - Interessi di mora).	Sentenza	NO
<b>Scheda 2</b> C- 378/08	Principio "chi inquina paga" – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Applicabilità ratione temporis – Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data – Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese – Requisito del comportamento doloso o colposo – Requisito del nesso di causalità – Appalti pubblici di lavori.	Sentenza	NO
<b>Scheda 3</b> C- 379/08 e C-380/08	Principio "chi inquina paga" - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Applicabilità ratione temporis - Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data - Misure di riparazione - Obbligo di consultazione delle imprese interessate - Allegato II).	Sentenza	NO
<b>Scheda 4</b> C- 82/09	Regolamento (CE) n. 2152/2003 – Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nell’Unione – Definizioni – Nozioni di “foreste” e di “altre superfici boschive” – Ambito di applicazione.	Sentenza	NO

**Scheda 1 - Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-172/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva 1999/31/CE – art. 10 – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”  
**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente.

**Violazione**

La Corte di Giustizia della UE è stata richiesta, dalla Commissione Tributaria di Roma, di interpretare l’art. 10 della direttiva 1999/31/CE, sui rifiuti. Il predetto art. 10 fa obbligo agli Stati membri di realizzare un regime interno in base al quale il prezzo, che sono tenuti a pagare quanti chiedono il deposito dei loro rifiuti in una discarica, sia tale da coprire tutti i costi dell’impianto e della gestione della discarica stessa. Tale normativa, in ultima battuta, addossa i costi dell’impianto di smaltimento dei rifiuti a colui che li produce, ispirandosi al principio “chi inquina paga”. La normativa italiana, da parte sua, prevede all’art. 3 della legge n. 549/1995 un “tributo speciale” gravante il deposito in discarica dei rifiuti solidi, che è dovuto al fisco regionale dal gestore stesso della discarica. Questi, tuttavia, di fatto scarica lo stesso tributo sugli utenti che chiedono il deposito, in discarica, dei rifiuti prodotti: essi sono tenuti, infatti, a “rimborsare” il gestore del tributo medesimo che questo deve alla Regione. Nel caso di specie, la società responsabile di una discarica posta nella Regione Lazio, ove la società stessa depositava i rifiuti prodotti da alcune amministrazioni locali, si trovava in mora nel pagamento del tributo in questione, subendo pertanto l’irrogazione di sanzioni da parte della Regione. Al riguardo la società stessa lamentava che, per la succitata L. n. 549/1995, non solo le predette sanzioni potessero essere applicate, al gestore, anche se la mora di questi fosse imputabile al mancato pagamento da parte delle amministrazioni che avevano prodotto gli scarti depositati; ma fosse previsto anche che il gestore non potesse chiedere alle amministrazioni di essere rimborsato, altresì, delle somme che, a causa del loro ritardo, aveva versato a titolo di interessi sulle somme dovute e a titolo di sanzione. Si chiedeva pertanto alla Corte di chiarire se un sistema siffatto di imposizione potesse considerarsi ammissibile, alla luce delle direttive suddette e del principio, che le ispira, per cui a dover “pagare” tutti i costi dello smaltimento dei rifiuti deve essere “chi inquina”, e quindi il produttore dei rifiuti stessi e non il gestore dell’impianto di smaltimento. Al riguardo, la Corte ha chiarito che le direttive suddette, come interpretate, non ostano, in linea di principio, a che uno Stato membro stabilisca che a pagare il tributo, direttamente, sia il gestore della discarica e non i produttori del rifiuto ivi depositato. Una tale normativa, tuttavia, deve prevedere che il rimborso dai produttori al gestore stesso avvenga in breve termine e che tutti i costi sopportati dal gestore a causa dell’insolvenza dei produttori, compresa la sanzione, vadano a maggiorare il prezzo dovuto da questi ultimi.

**Stato della Procedura**

Il 25 febbraio 2010 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-172/08 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-378/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale”  
**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente.

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, su rinvio del TAR della Sicilia, ha interpretato la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità per danno ambientale e, in particolare, il principio “chi inquina paga” in essa recepito. La normativa italiana prevedeva, nel caso soggetto al giudice nazionale, l’applicazione, a tutte le imprese del polo petrolchimico della Baia di Augusta, di una responsabilità per danno ambientale in relazione all’inquinamento, verificatosi nell’area suddetta, anche in periodi in cui le attuali imprese non erano ancora stabilite sul sito. Peraltro, la responsabilità ambientale veniva accollata, agli attuali operatori, soltanto a causa della loro “posizione”, intesa come mera vicinanza dei medesimi al sito inquinato. Pertanto, si chiedeva alla Corte di chiarire se la disciplina interna, come fin qui rappresentata, fosse o meno conciliabile con la dir. 2004/35. Al riguardo, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 17 della direttiva stessa, essa non si applica agli eventi dannosi verificatisi prima della sua entrata in vigore (30 aprile 2007), né a quelli verificatisi successivamente che siano, tuttavia, connessi ad un’attività terminata anteriormente. Pertanto, circa le attività inquinanti esauritesi prima del suddetto termine, la direttiva suddetta non può applicarsi, rimanendo impregiudicata un’eventuale responsabilità nei termini stabiliti dalla disciplina interna. Un’ulteriore questione riguarda la compatibilità, con il principio “chi inquina paga” di cui alla direttiva, di una normativa nazionale che accolli la responsabilità ambientale all’operatore, solo in ragione del fatto di trovarsi “vicino” al sito danneggiato. Tale responsabilità, infatti, come fondata su circostanze puramente generiche (la posizione), sembrerebbe contrastare con un principio, come quello comunitario predetto, che viceversa pretenderebbe l’accertamento di uno specifico contributo, da parte dell’operatore, alla produzione del danno per cui è responsabile. Sul punto, la Corte afferma che, per la direttiva, la responsabilità ambientale non richiede la prova né del dolo né della colpa dell’operatore, ma che, proprio in ragione del principio “chi inquina paga”, l’impresa non potrebbe nemmeno essere gravata da responsabilità solo per la sua “posizione”. Quindi, sarebbe comunque necessario che le leggi nazionali connettano tale responsabilità ad un nesso causale specifico fra il danno e la condotta dell’operatore. Tale nesso, che pure trova, nella “vicinanza” dell’industria al sito inquinato, un valido indizio, deve poggiare su ulteriori elementi, quali, ad esempio, la corrispondenza fra le sostanze inquinanti trattate dall’operatore e quelle invenute nell’area compromessa.

**Stato della Procedura**

Il 9 marzo 2010 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-378/08 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.